



## Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare la doppia imposizione

del 23 dicembre 2011

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 2011<sup>2</sup>,

*decreta:*

### Art. 1

<sup>1</sup> A complemento del numero XI, secondo comma, del Protocollo addizionale alla Convenzione del 9 settembre 1966<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a convenire con la Francia, nella forma appropriata, la seguente regolamentazione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale: Sebbene le informazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

<sup>2</sup> La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa fondata su una Convenzione di doppia imposizione contenente una regolamentazione secondo il capoverso 1 se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e se la Francia identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo.

<sup>3</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell'interpretazione presentata nel capoverso 2.

<sup>4</sup> Se una domanda di assistenza amministrativa non indica il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richie-

RS 672.934.90

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2011 3419

<sup>3</sup> RS 0.672.934.91

ste, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

**Art. 2**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hans Altherr  
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hansjörg Walter  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

*Referendum*

Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 13 aprile 2012.<sup>4</sup>

19 aprile 2016

Cancelleria federale

<sup>4</sup> FF 2012 151